



COMUNITÀ SILE

AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020**

(ART. 151, COMMA 6, D. LGS. N. 267/2000)

**ADOTTATA CON DELIBERAZIONE
DEL COMITATO ESECUTIVO N. 13 DEL 20/05/2021**

DALLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI ALLE COMUNITA'

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, aveva attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuavano le 18 unioni territoriali intercomunali.

Alla lettera q) della suddetta deliberazione della Giunta regionale era stata individuata l' "Unione del Sile" comprendente i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini.

Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014.

La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "Sile e Meduna", nella seduta del 24 agosto 2015 ha adottato, la bozza dell'atto costitutivo dell'Unione del Sile e la bozza dello statuto dell'Unione.

Con propria deliberazione 05/07/2016, n. 6, l'Assemblea dei Sindaci provvedeva a riadottare lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale "Sile e Meduna" in attuazione alla L.R. 3/2016.

In data 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2018, con cui ha eliminato sia l'obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale.

Le UTI diventavano pertanto forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

Con la Legge Regionale n.21 del 29 novembre 2019 è stato compiuto un passo ulteriore giungendo al definitivo superamento delle UTI e nel contempo, è stato ridefinito il quadro delle forme collaborative tra Comuni, raccogliendo in un'unica legge le modalità di gestione associata di funzioni e servizi.

Ai sensi dell'art.27, comma 1, le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

In loro sostituzione la legge all'art.3 prevede le seguenti forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia:

- le convenzioni;
- le Comunità;
- le Comunità di montagna per i Comuni appartenenti agli ambiti di cui all'articolo 17 (Carnia; Canal del Ferro e Val Canale; Gemonese; Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; Natisone e Torre);

La legge ha pertanto riconosciuto in primo luogo le convenzioni (art.5), quale forma collaborativa già utilizzata dai Comuni della Regione, forma priva di personalità giuridica che consente sia la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni comunali, sia la delega di dette funzioni ad uno dei Comuni partecipanti alla convenzione, il quale opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Per questo istituto quindi nulla è stato innovato rispetto alla disciplina precedente.

La legge conferma inoltre l'istituto della fusione di Comuni, quale possibile sviluppo naturale dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini, su base volontaria e previa consultazione delle popolazioni interessate.

Nell'ottica del superamento delle UTI, con l'obiettivo di fornire ai Comuni uno strumento giuridico collaborativo alternativo, viene prevista la Comunità (art.6), quale ente locale costituito volontariamente tra i Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e definito dal Capo II della norma come segue:

- personalità giuridica: questo elemento, già presente anche nelle UTI, viene mantenuto al fine di fornire a questa forma collaborativa un elemento di stabilità;
- volontarietà: assenza di vincoli geografici e dimensionali e di individuazione delle funzioni da associare. La Regione intende consentire ai Comuni di dar vita a forme libere di collaborazione, fondate sulla reale condivisione di obiettivi e modalità di gestione delle funzioni comunali, individuando essi stessi il numero dei Comuni partecipanti, il numero, il tipo di funzioni e i servizi da condividere;
- assenza di incentivi economici: in quanto la regione ha ritenuto che la scelta di unirsi dovrà essere dettata unicamente da ragioni organizzative, ovvero dall'obiettivo condiviso di fornire migliori servizi ai cittadini a parità di risorse. La relazione precisa che "il precedente sistema delle incentivazioni abbia falsato il processo della collaborazione intercomunale, dando luogo a delle forme associative assolutamente fragili, in quanto fondate prevalentemente sull'obiettivo di usufruire delle risorse messe a disposizione della Regione";
- organi di governo: sotto questo profilo la legge innova le formule precedenti, costruendo un modello di governance che in primo luogo mette i Comuni tutti sullo stesso piano. In tal senso, è stata prevista come regola non derogabile il principio "una testa un voto". In particolare, nell'organo assembleare, costituito dai Sindaci facenti parte della Comunità, il voto dei Sindaci stessi avrà lo stesso peso, indipendentemente dalle rispettive dimensioni demografiche. In secondo luogo, la gestione dell'ente viene affidata a un organo di ridotte dimensioni, il Comitato esecutivo, scelto dall'Assemblea dei Sindaci con il metodo del voto limitato, con l'obiettivo, anche qui, di dare voce e peso a tutti i Comuni che fanno parte della Comunità. Infine, con l'obiettivo di poter affidare i compiti gestionali dell'ente anche a soggetti che non sono già gravati da importanti responsabilità politico-amministrative, con conseguente rischio che la gestione stessa sia delegata alla tecnostruttura, viene previsto che i componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

In ambito montano è prevista dall'art.7 l'istituzione ex lege delle Comunità di montagna. Tali enti locali, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei, ai quali si applica in quanto compatibile la disciplina delle Comunità, vengono istituiti in via obbligatoria per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale economico e culturale della montagna. Oltre all'esercizio obbligatorio delle funzioni sovracomunali, essenziali per lo sviluppo dei territori montani, le Comunità di montagna, analogamente alle altre Comunità, potranno esercitare le funzioni comunali ad esse volontariamente conferite dai Comuni.

Per quanto riguarda il territorio collinare, la legge con l'art.21 prevede la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, che ha storicamente rappresentato in questo ambito territoriale un punto di riferimento, sia nella gestione associata di funzioni e servizi comunali che nella programmazione di interventi con valenza sovracomunale in Comunità Collinare, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle Comunità di montagna e che subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio e all'UTI Collinare.

Ancora, il procedimento per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle sopresse Province (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana) è disciplinato dall'articolo 29 e si articola in due fasi: la prima finalizzata alla riallocazione delle funzioni comunali esercitate da tali UTI in capo ai Comuni, la seconda volta al trasferimento delle funzioni delle ex Province (in particolare dell'edilizia scolastica relativa agli istituti secondari di secondo grado) in capo alla Regione e, più precisamente, ad appositi enti regionali, nelle more dell'istituzione di nuovi enti di area vasta.

Diversamente dalle altre Unioni, la cui fase transitoria si esaurisce il 31 dicembre 2020, le Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono sciolte ex lege dall'1 ottobre 2020.

Per risolvere la problematica gestione delle funzioni relative all'edilizia scolastica da parte delle UTI, in vista di una organica riorganizzazione delle funzioni regionali e nelle more della costituzione di enti di area vasta, l'articolo 30 istituisce quattro enti di decentramento regionale (EDR) il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle quattro soppresse Province.

Gli EDR sono enti funzionali della Regione, sottoposti a vigilanza e controllo della stessa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile e ai quali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli enti regionali.

Con riferimento alle UTI che esercitano esclusivamente funzioni comunali come nel caso dell'Uti Sile e Meduna, l'articolo 27 della sopracitata L.R. 21/2019 ha previsto:

- al comma 2 che "I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione";
- al comma 3 che "I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità";
- al comma 4 che "L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti";

I comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini hanno approvato, ai sensi del sopracitato articolo 27, comma 3, della L.R. 21/2019, la trasformazione dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" in Comunità "Sile" a decorrere dal 1° gennaio 2021, approvandone altresì il relativo statuto, rispettivamente con le seguenti deliberazioni consiliari:

- comune di Azzano Decimo delibera n. 49 del 27.10.2020 in prima votazione e delibera n. 58 del 26.11.2020 in seconda votazione;
- comune di Chions delibera n. 30 del 30.11.2020 in prima votazione e delibera n. 33 del 10.12.2020 in seconda votazione;
- comune di Pravisdomini delibera n. 35 del 14.12.2020 in unica votazione;

Il comune di Fiume Veneto, ai sensi del sopracitato articolo 27, comma 2, della L.R. 21/2019 ha deliberato il recesso dall'Unione, non intendendo partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, giusta delibera consiliare n. 100 del 14.12.2020.

Conseguentemente, con deliberazione n. 33 del 15.12.2020, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione ha approvato:

- la trasformazione dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" in Comunità "Sile" a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- lo statuto della costituenda Comunità, nel medesimo testo approvato dai comuni aderenti;

Pertanto, ai sensi di legge, a far data dall'01.01.2021 la Comunità Sile è subentrata nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" e provvede alla relazione al rendiconto di gestione.

LA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

Va innanzitutto premesso che l'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) dispone che agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale;

L'art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale."

L'art. 151, comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede altresì che il Conto Consuntivo sia corredato tra l'altro da una relazione illustrativa che esprima una valutazione in ordine all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

L'art. 231 del medesimo decreto specifica che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Si ricorda che già con l'esercizio 2015 sono entrate in vigore le importanti innovazioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi") e successive modifiche.

La nuova normativa ha superato il precedente sistema contabile (introdotto dal D.Lgs. 77/1995 poi confluito nel T.U.E.L. 267/2000) in favore di uno nuovo diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Il decreto 118/2011 individua gli strumenti per realizzare l'armonizzazione dei sistemi contabili: regole contabili uniformi tra le quali il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata", il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio in comune.

L'art. 11, comma 6, del citato D.Lgs. 118/2001 disciplina le modalità con cui la suddetta relazione sulla gestione deve essere predisposta e prevede in particolare che essa illustri una serie di elementi:

- A. i criteri di valutazione utilizzati;
- B. le principali voci del conto del bilancio;
- C. le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- D. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- E. le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- F. l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

- G. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- H. l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- I. gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- J. gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- K. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- L. l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- M. gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- N. altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Ai fini della determinazione delle risultanze dell'esercizio 2020 (accertamenti, impegni, fondi pluriennali vincolati, ecc.) ci si è totalmente rifatti alle norme del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al principio Contabile 4.2 al medesimo allegato.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO E VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

In questa Sezione ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute nel corso dell'anno 2020 e, quindi, di analizzare gli scostamenti dei dati finanziari risultanti dal conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

Ai fini dell'analisi delle principali voci di bilancio le tabelle che seguono evidenziano i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell'esercizio.

DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN CORSO D'ESERCIZIO	PREVISIONI DEFINITIVE
ENTRATA			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO (0/004)	60.480,51	-	60.480,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	-	7.696,14	7.696,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	40.151,53	2.998.829,84	3.038.981,37
I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
II: TRASFERIMENTI CORRENTI	733.091,02	70.467,62	803.558,64
III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.000,00	23.860,91	62.860,91
SUBTOTALE ENTRATE CORRENTI	772.091,02	94.328,53	866.419,55
IV: TRASFERIMENTI DI CAPITALI	2.229.564,00	699.351,49	2.928.915,49
VI: ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
ENTRATA CAPITALE	2.229.564,00	699.351,49	2.928.915,49
V: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	-	-	-

IX: SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.000,00	41.000,00	223.000,00
TOTALE	3.284.287,06	3.841.206,00	7.125.493,06
ACCERTAMENTI C/RESIDUO AL 31/12		-	
F.DO CASSA INIZIALE AL 01.01.2020		-	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			
USCITA			
I: SPESE CORRENTI	706.091,02	95.783,10	801.874,12
IV: RIMBORSO PRESTITI	-	-	-
SUBTOT. SPESE CORRENTI	706.091,02	95.783,10	801.874,12
II: SPESE CONTO CAPITALE	2.396.196,04	3.704.422,90	6.100.618,94
TOT. SPESA INVESTIMENTO	2.396.196,04	3.704.422,90	6.100.618,94
III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
VII: SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.000,00	41.000,00	223.000,00
TOTALE	3.284.287,06	3.841.206,00	7.125.493,06

ENTRATA

Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzare la parte entrata per Titoli e Tipologia e la parte spesa in base alle Missioni in cui è suddiviso il bilancio secondo i nuovi schemi armonizzati.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CORRENTE

Il fondo pluriennale di parte corrente ammonta ad € 7.696,14 ed è riferito a finanziamento del trattamento accessorio dei dipendenti della Comunità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

Il fondo pluriennale di parte capitale ammonta ad € 3.038.981,37 ed è riferito alla concessione di contributi agli investimenti ai comuni (i Fondi Intesa 2017/2019 e 2018/2020).

TIT. 1 – ENTRATE TRIBUTARIE

L'UTI Sile Meduna non ha entrate tributarie proprie.

TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	803.558,64	893.068,64	2.583.068,57	2.362.959,45	9.681.056,2 3	7.830.261,83
Tipologia 102: trasferimenti correnti da famiglie						
Tipologia 103: trasferimenti correnti da imprese						
Tipologia 104:						

trasferimenti correnti da istituzioni sociali private						
Tipologia 105: trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo						
TOTALE	803.558,64	893.068,64	2.583.068,57	2.362.959,45	9.681.056,23	7.830.261,83

Questo titolo comprende tutte le somme trasferite all'Ente per lo svolgimento della sua attività ordinaria o di specifiche attività. E' diviso in cinque tipologie in base alla provenienza dei trasferimenti (Amministrazioni Pubbliche, Famiglie, Imprese, Istituzioni sociali private, UE e resto del mondo).

L'unica tipologia presente è quella relativa ai "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

I trasferimenti accertati sono stati i seguenti:

- € 519.101,02 fondo ordinario transitorio LR 24 del 27/12/2019 ART. 9 COMMI 16-19 decreto n. 442/AAL del 24/01/2020 - quota a funzionamento e attività istituzionali;
- € 178.500,00 quote cofinanziamento dai Comuni (ART.10 C.100 L.R. 45/2017);
- € 125.000,00 contributo regionale assunzioni art.17 lr 9/17- anno 2020.

I trasferimenti accertati in ambito sociale pertanto integralmente trasferiti al soggetto gestore Comune di Azzano Decimo sono stati i seguenti:

- € 70.467,62 Progetto PON inclusione av3 2016 - FVG 17 e AV1-244

TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
Tipologia 100: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	305,00	600,00	415,00	500,00	455,00
Tipologia 200: proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Tipologia 300: interessi attivi						
tipologia 400: altre entrate da redditi da capitale						
Tipologia 500: rimborsi e altre entrate correnti	62.360,91	55.955,93	52.391,00	19.021,64	21.386,25	16.927,85
TOTALE	62.860,91	56.260,93	52.991,00	19.436,64	22.386,25	17.382,85

Il Titolo III comprende tutti i proventi extra tributari dell'Ente, tra i quali i proventi per i permessi di raccolta funghi (ex funzione provinciale), i contributi dai candidati a procedure selettive ed i rimborsi dai Comuni e dagli aggiudicatari per le spese della centrale di committenza.

TIT. 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.928.915,49	1.173.164,30	2.707.092,02	2.096.951,61	2.577.871,02	1.899.751,32
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
TOTALE	2.928.915,49	1.173.164,30	2.707.092,02	2.098.951,61	2.577.871,02	1.899.751,32

L'unica tipologia riguarda i contributi agli investimenti.

Gli accertamenti sono stati i seguenti:

- € 588.064,00 art.10 co 20 L.R. 37/17: trasferimento regionale per intesa sviluppo 2018-2020;
- € 420.900,72 trasferimento regionale per Concertazione 2019-2021 (L.R. 29/2018 art.10 c.69 e tabella R);
- € 70.000,00 72 trasferimento regionale per Concertazione 2020-2022 (L.R. 24/2019 art.9 c.98 e tabella Q)
- € 94.199,58 contributo regionale per la sicurezza nelle case di abitazione (LR 9/09 art 4 ter e LR 29/18 art. 10 commi 72 e 73);

Per quanto concerne i Trasferimenti Intesa per lo Sviluppo 2018-2020 si ricorda che essi sono previsti dall'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015 e che con la delibera della Giunta regionale n. 599 del 15.03.2018 è stato approvato il relativo patto territoriale stipulato in data 26 marzo 2018 che ha disposto il finanziamento verso questa UTI di interventi per € 4.769.906,08.

Oltre alla quota ex-provincia interamente riscossa nel 2018, l'articolo 12, commi 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 ha previsto che detta tipologia di contributi venga pagata d'ufficio, in via anticipata, e giacché tale liquidazione, per quanto concerne l'anno 2020, è avvenuta giusto decreto 552/FIN del 20/03/2020, si è provveduto nel 2020 ad accertare la quota annuale del contributo nel suo complesso, eccezion fatta per alcune fattispecie (interventi n.1-3-5) rimaste in sospeso e riportate al 2021.

Per quanto concerne i Trasferimenti della Concertazione 2019-2021, previsti dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (articolo 10 commi 69 e seguenti e tabella R), poiché tale trasferimento assume le caratteristiche di "contributo a rendicontazione" di cui al Principio Contabile 4.2 punto 3.6 c, si è proceduto ad accertare nel 2020 la quota di entrata corrispondente all'esigibilità dei corrispondenti impegni di spesa.

Anche i trasferimenti inerenti la Concertazione 2020-2022, previsti dalla legge regionale L.R. 24/2019 (art.9 c.98 e tabella Q) assumono le caratteristiche di "contributo a rendicontazione" di cui al Principio Contabile 4.2 punto 3.6 c, si è proceduto ad accertare nel 2020 la quota di entrata corrispondente all'esigibilità dei corrispondenti impegni di spesa.

TIT. 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Uti Sile e Meduna non ha mai acceso mutui.

TIT. 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio 2020 non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

TIT. 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	PREVISIONI 2020	ACCERTAMENTI 2020	PREVISIONI 2019	ACCERTAMENTI 2019	PREVISIONI 2018	ACCERTAMENTI 2018
90100 - Entrate per partite di giro	119.000,00	89.902,60	82.000,00	69.808,96	78.000,00	30.931,07
90200 - Entrate per conto terzi	104.000,00	41.951,91	102.000,00	33.473,97	42.000,00	32.304,06
TOTALE	223.000,00	131.854,51	184.000,00	103.282,93	120.000,00	63.235,13

Chiude la sezione "Entrata" il titolo dedicato alle "Entrate per conto di terzi e partite di giro", dove vengono iscritte quelle partite che costituiscono simultaneamente credito e debito per l'Ente (come le ritenute fiscali e previdenziali o i depositi cauzionali), quindi prive di ogni contenuto ultracontabile.

Nel caso concreto, le operazioni erano relative alle ritenute fiscali e previdenziali, al personale dipendente e all'IVA in regime di Split Payment.

SPESA

Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzare distintamente la spesa corrente e la spesa in conto capitale suddividendo la stessa in base alle Missioni previste dai nuovi schemi di bilancio armonizzato. Nelle successive tabelle viene data evidenza degli stanziamenti definitivi e degli impegni, suddivisi per Missione. Viene poi proposta la suddivisione della spesa in relazione ai fattori produttivi (macroaggregati) nell'ambito di ciascun titolo.

TIT 1 SPESA CORRENTE

TIT.	M	DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Consuntivo 2020	Previsioni 2019	Consuntivo 2019	Previsioni 2018	Consuntivo 2018
1	M	Missione 01 – Servizi generali e istituzionali	711.125,48	642.816,46	839.167,49	736.655,76	716.519,30	653.253,46
1	M	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza						
1	M	Missione 04 – Istruzione e diritto						
1	M	Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali						
1	M	Missione 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero						
1	M	Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa						
1	M	Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	M	Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità						
1	M	Missione 11 – Soccorso civile					2.000,00	0,00
1	M	Missione 12 – Politica sociale e famiglia	70.467,62	70.467,62	1.728.981,54	1.511.362,50	8.791.701,86	6.940.817,50
1	M	Missione 13 – Tutela della salute						
1	M	Missione 14 – Sviluppo economico e competitività					4.000,00	0,00
1	M	Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione profess.						
1	M	Missione 16 – Agricoltura, politiche						

		agroalimen. e pesca						
1	M	Missione 17 – Energia e fonti energetiche					0,00	0,00
1	M	Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	M	Missione 20 – Fondi e accantonamenti	20.281,02		31.427,03	0,00	115.221,32	0,00
1	M	Missione 50 – Debito pubblico						
		TOTALE	801.874,12	713.284,08	2.599.576,06	2.248.018,26	9.629.442,48	7.594.070,96

TIT.	MC	DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Consuntivo 2020	Previsioni 2019	Consuntivo 2019	Previsioni 2018	Consuntivo 2018
1	MC	Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente	312.914,77	294.143,63	332.011,35	285.349,34	150.497,51	139.776,78
1	MC	Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente	23.103,00	20.889,42	32.200,00	26.232,93	16.055,80	14.289,73
1	MC	Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi	112.800,00	89.928,83	178.660,00	144.682,90	198.385,20	162.756,85
1	MC	Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti	75.967,62	71.225,62	1.733.981,54	1.512.353,50	8.817.436,87	6.966.552,51
1	MC	Macroaggregato 5 – Trasferimenti di tributi						
1	MC	Macroaggregato 7 – Interessi passivi						
1	MC	Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	231.539,43	231.431,49	268.600,00	268.055,40	310.438,29	298.840,40
1	MC	Macroaggregato 10 – Altre spese correnti	45.549,30	5.665,09	54.123,17	11.344,19	136.628,81	11.854,69
		TOTALE	801.874,12	713.284,08	2.599.576,06	2.248.018,26	9.629.442,48	7.594.070,96

Come si può rilevare se la maggior parte della spesa nel 2018 ha riguardato la gestione del servizio sociale dei comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 (inserito nella missione 12), dal 01/01/2019 questa competenza è stata ricondotta al precedente ente gestore e quindi nel 2019 e nel 2020 sono presenti soltanto alcuni trasferimenti di carattere residuale, che sono stati sempre riversati al medesimo. Il grosso delle spese riguarda il personale dipendente proprio o in comando da altri Enti. Gli acquisti di beni e servizi sono principalmente riconducibili al Servizio Informatico.

TIT 2 SPESA D'INVESTIMENTO

TIT.	DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Consuntivo 2020	Previsioni 2019	Consuntivo 2019	Previsioni 2018	Consuntivo 2018
2	Missione 01 – Servizi generali e istituzionali	5.745.938,85	2.244.279,07	4.210.994,61	763.787,63	2.877.776,93	779.295,19
2	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	154.680,09	98.160,34	160.658,59	100.178,08	52.737,26	22.737,26
2	Missione 04 – Istruzione e diritto						
2	Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali						
2	Missione 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero						
2	Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa						
2	Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200.000,00	50.683,21	200.000,00	0,00	240.000,00	39.840,32
2	Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità						
2	Missione 11 – Soccorso civile						
2	Missione 12 – Politica sociale e famiglia			70.000,00	69.630,34	70.000,00	0,00
	TOTALE	6.100.618,94	2.393.122,62	4.641.653,20	933.596,05	3.240.514,19	841.872,77

TIT.	DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Consuntivo 2020	Previsioni 2019	Consuntivo 2019	Previsioni 2018	Consuntivo 2018
2	Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.393,10	89.914,43	62.384,36	62.330,08	135.846,03	103.074,84
2	Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti	4.115.479,13	2.303.208,19	1.540.287,47	871.265,97	1.477.810,48	738.797,93
2	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.892.746,71		3.038.981,37	0,00	1.626.857,68	0,00
	TOTALE	6.100.618,94	2.393.122,62	4.641.653,20	933.596,05	3.240.514,19	841.872,77

FONTI DI FINANZIAMENTO

Si approfondisce l'analisi delle spese di investimento relative al 2020 con l'analisi delle relative fonti di finanziamento sia a livello di stanziamento che di impegnato complessivo.

Tipologia di finanziamento	PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	FPV AL 31/12/2020	TOTALE	IMPEGNATO	IMPEGNATO + FPV
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.366.234,66	1.672.746,71	3.038.981,37	1.365.638,40	3.038.385,11
TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTESA SVILUPPO 2018-2020	1.715.858,86	200.000,00	1.915.858,86	388.064,00	588.064,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONCERTAZIONE 2019-2021	718.857,05		718.857,05	420.900,72	420.900,72
TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONCERTAZIONE 2020-2022	200.000,00		200.000,00	70.000,00	70.000,00
FONDI SICUREZZA 2020	94.199,58		94.199,58	37.679,83	37.679,83
ENTRATE CORRENTI	52.241,57	20.000,00	72.241,57	50.359,16	70.359,16
AVANZO					
AVANZO VINC	60.480,51		60.480,51	60.480,51	60.480,51
TOTALE	4.207.872,23	1.892.746,71	6.100.618,94	2.393.122,62	4.285.869,33

Si precisa che il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa è costituito principalmente dalle quote di trasferimento ai Comuni di contributi per investimenti già incassati dall'Unione.

TIT. 3 – SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	PREVISIONI 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONI 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONI 2018	IMPEGNI 2018
Acquisizioni di attività finanziarie						
Cessione di crediti di breve termine						
Cessione crediti di medio-lungo termine						
Altre spese per incremento di attività finanziarie						
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fattispecie non presente

TIT. 4 – RIMBORSO DI PRESTITI

	PREVISIONI 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONI 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONI 2018	IMPEGNI 2018
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'UTI Sile e Meduna non ha alcun mutuo in ammortamento.

TIT. 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	PREVISIONI 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONI 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONI 2018	IMPEGNI 2018
Servizi per conto terzi e Partite di giro	223.000,00	131.854,51	184.000,00	103.282,93	120.000,00	63.235,13
TOTALE	223.000,00	131.854,51	184.000,00	103.282,93	120.000,00	63.235,13

Cfr. il Titolo 9 dell'Entrata

LA GESTIONE DI COMPETENZA E LA GESTIONE RESIDUI

Al fine di evidenziare le principali voci del conto di bilancio si riporta la seguente tabella:

DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	IMPORTI A CONSUNTIVO
ENTRATA		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO (0/004)	60.480,51	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	-	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	40.151,53	
I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-
II: TRASFERIMENTI CORRENTI	733.091,02	893.068,64
III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.000,00	56.260,93
SUBTOTALE ENTRATE CORRENTI	772.091,02	949.329,57
IV: TRASFERIMENTI DI CAPITALI		1.173.164,30
	2.229.564,00	
VI: ACCENSIONE DI PRESTITI		
ENTRATA CAPITALE	2.229.564,00	1.173.164,30
V: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	-	
IX: SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.000,00	131.854,51
TOTALE	3.284.287,06	2.254.348,38
<i>ACCERTAMENTI C/RESIDUO AL 31/12</i>		185.530,46
<i>F.DO CASSA INIZIALE AL 01.01.2020</i>		4.274.645,88
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		6.714.524,72
USCITA		
I: SPESE CORRENTI	706.091,02	713.284,08
IV: RIMBORSO PRESTITI		-
SUBTOT. SPESE CORRENTI	706.091,02	713.284,08
II: SPESE CONTO CAPITALE	2.396.196,04	2.393.122,62
TOT. SPESA INVESTIMENTO	2.396.196,04	2.393.122,62
III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-
V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	-	-
VII: SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.000,00	131.854,51
TOTALE	3.284.287,06	3.238.261,21
<i>IMPEGNI C/RESIDUO AL 31/12</i>		1.225.920,40
TOTALE GENERALE DELL' USCITA		4.464.181,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		19.268,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		1.892.746,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020		338.328,12

LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni alle previsioni finanziarie:

Tipo Atto	Oggetto	N. Adozione	Data Adozione
ASD	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 E DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO - VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021 E 2020-2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	14	09/06/2020
ASD	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ESERCIZIO 2020 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA ED ADEGUAMENTO DEI RESIDUI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.	20	23/07/2020
DRP	VARIAZIONE N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 E ART.13, COMMA 13 DELLA L.R. 26/2014.	7	03/08/2020
DRP	VARIAZIONE N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 E ART.13, COMMA 13 DELLA L.R. 26/2014.	8	15/10/2020
DRP	VARIAZIONE N.5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 E ART.13, COMMA 13 DELLA L.R. 26/2014.	9	27/11/2020
DIM	VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO 2020-2022 EX ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 (VARIAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, COMPRESA L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI, RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI).	275	22/12/2020

Non è stato effettuato nessun prelievo dal fondo di riserva.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

L'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 recita:

“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Con deliberazione ASD n. XX del XX/XX/2021 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rimanda per un maggior dettaglio al citato atto deliberativo, e si ricorda che a seguito del riaccertamento il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2020 è pari a euro **3.046.677,51** di cui € 7.696,14 di parte corrente ed € 3.038.981,37 di parte capitale.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINE	2020
RISULTATO DELLA COMPETENZA CORRENTE	224.473,35
RISULTATO DELLA COMPETENZA CAPITALE	- 13.243,15
AVANZO NON APPLICATO	118.278,76
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI (-)	8.819,16
TOTALE	338.328,12
di cui accantonato	9.500,00
di cui vincolato	62.353,84

AVANZO LIBERAMENTE UTILIZZABILE COMPRESA QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	266.474,28
DI CUI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	-
DI CUI LIBERAMENTE DISPONIBILE	266.474,28

Il Conto consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di **€338.328,12** di cui 266.474,28 liberamente utilizzabili dall'Ente.

La restante quota di avanzo è vincolata (€ 62.353,84) ed accantonata (€ 9.500,00).

Si ricorda che a partire dal rendiconto 2020 gli schemi ufficiali del rendiconto si compongono dei nuovi allegati A1, A2 ed A3 che dettagliano la composizione dell'avanzo vincolato, destinato ed accantonato.

Altresì, il principio contabile 4.1 ai paragrafi 13.7. 2 e 3 precisa che in tali prospetti, qualora un'entrata vincolata o destinata finanzia più capitoli di spesa, gli importi sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa, mentre l'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione.

LA GESTIONE DI CASSA E L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Oggetto di analisi è anche la gestione di cassa per attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Si evidenzia che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria; si evidenzia inoltre che il fondo cassa ha avuto nel 2020 il seguente andamento:

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			4.274.645,88 I
RISCOSSIONI	112.304,10	1.803.781,25	1.916.085,35
PAGAMENTI	1.016.487,43	1.893.274,20	2.909.761,63
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			3.280.969,60

Il Fondo di cassa risultante al conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze di cui sopra.

Per la determinazione della cassa vincolata, sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n.31/2015, sono state considerate solo le entrate con uno specifico vincolo di destinazione deciso per legge, per trasferimenti o per prestiti, e non le entrate a destinazione generica (es. investimenti) cui l'Ente ha attribuito una specifica destinazione.

CASSA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	3.495.506,09€
ENTRATE VINCOLATE	757.284,70 €
USCITE VINCOLATE	1.419.646,10 €
CASSA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	2.833.144,69€

Il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti per i singoli titoli di spesa è desumibile dalle stampe riepilogative del rendiconto.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

I diritti reali di godimento sono normati dal libro III del Titolo II *“della proprietà”* del Codice Civile. Sono anche definiti diritti reali minori su cosa altrui perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprietà, gravando su beni che sono proprietà di soggetti diversi, i quali appunto vedono limitato il proprio diritto di proprietà. I diritti reali di godimento sono l'enfiteusi, il diritto di superficie, l'usufrutto, il diritto d'uso, il diritto di abitazione e le servitù.

L'ente non ha in essere diritti reali di godimento.

ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non ha costituito propri enti e organismi strumentali.

ELENCO PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE

L'Ente non possiede partecipazioni.

VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON SOCIETA' PARTECIPATE

L'Ente non possiede partecipazioni.

BILANCIO CONSOLIDATO

Si richiama il punto 3.1 del principio contabile applicato 4.4 concernente il bilancio consolidato:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”.

Come sopra precisato, l'UTI Sile e Meduna non ha enti o società controllate o partecipate e, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020.

ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'Ente non possiede beni immobili.

ELEMENTI ART. 2427 DEL CODICE CIVILE

Gli elementi richiesti dall'art. 2427 (contenuto della nota integrativa al bilancio delle società) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicati (affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono contenuti nella nota integrativa.

Si ricorda che, come previsto dall'art.10 comma 6 della L.R. 24/2016, le Unioni Territoriali hanno applicato per la prima volta la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.

ENTE IN SITUAZIONE NON DEFICITARIA

Con il decreto del 18 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2013 n. 55, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, aveva definito i parametri obiettivi per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il periodo 2013/2015.

Si trattava di un intervento di aggiornamento dei parametri definiti con il Dm Interno del 24 settembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2009 n. 238), il cui impianto generale era stato confermato, apportando alcune modifiche che si erano rese necessarie in funzione sia delle variazioni normative intervenute sia della migliore definizione delle grandezze da utilizzare.

Ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 267/2000, fino alla fissazione di nuovi parametri si continuavano ad applicare quelli vigenti nell'anno precedente, e nel precedente consuntivo relativo al 2017 essi hanno ancora trovato applicazione. L'UTI Sile e Meduna rispettava tutti i 10 parametri.

Con l'avvento della contabilità armonizzata era sorta l'esigenza di una loro profonda rivisitazione per adeguarli alle nuove impostazioni contabili.

L'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. in data 20/02/2018 ha emanato un "Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del TUEL".

Al fine di comprendere le ragioni di questa rivisitazione si ritiene utile riportare uno stralcio del documento:

L'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali previsto dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha costituito l'occasione per una più generale riflessione sul sistema parametrico adottato.

A tal fine, il rapporto sull'andamento a livello di aggregati dei parametri di deficitarietà nel quinquennio 2009-2013, redatto ai sensi dell'art. 228, comma 7 del TUEL nel marzo 2017 e presentato nella prima seduta dell'Osservatorio, ha fornito gli opportuni elementi conoscitivi, dai quali è risultata evidente:

a) una perdita di capacità, nel corso del periodo di osservazione, dell'istituto di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di squilibrio;

b) quand'anche questi ultimi siano individuati, una ridotta capacità delle misure correttive, previste a carico degli enti strutturalmente deficitari, di prevenire più gravi patologie finanziarie.

Sulla base di tali constatazioni si è ritenuto necessario procedere alla completa revisione del sistema dei parametri obiettivi, con le finalità:

1) di ripristinare, attraverso l'individuazione di nuovi indicatori, l'attitudine dello stesso ad individuare gravi squilibri di bilancio;

2) di adeguarlo alle nuove norme sull'armonizzazione, secondo un'esigenza già rappresentata nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2016 di approvazione dei certificati relativi alla copertura del

costo di alcuni servizi nell'anno 2015, sul cui testo ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016;

3) di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali con riferimento alle attività di monitoraggio degli equilibri economico-finanziari, puntando all'individuazione dei nuovi parametri all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2015 – che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali hanno adottato a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Sulla base delle risultanze del citato atto di indirizzo, il Ministero dell'Interno ha pertanto ravvisato l'esigenza di individuare un nuovo, più efficace ed aggiornato impianto parametrico, da applicare su base triennale a decorrere dall'anno 2019, in corrispondenza con la programmazione finanziaria triennale del sistema di bilancio degli enti locali e ha provveduto con il D.M. del 28/12/2018 all'approvazione dei nuovi parametri di deficitarietà.

Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

Rispetto al vigente sistema parametrico, il nuovo, basato su otto indicatori di bilancio, uguali per Comuni, Enti di area vasta e Comunità Montane, parametrizzati con la fissazione di soglie opportunamente diversificate sulla base di una analisi statistica dei valori di rendiconto, presenta evidenti vantaggi:

- essendo gli indicatori contenuti nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2015 – che gli enti locali hanno adottato a decorrere dall'esercizio 2016, i parametri sono per ciò stesso adeguati ai principi dell'armonizzazione contabile e non richiedono, come avveniva nel precedente sistema, il calcolo di ulteriori grandezze, né il ricorso a dati extra contabili, con una evidente semplificazione della procedura;
- il numero degli enti individuati come strutturalmente deficitari nei campioni 2016 e 2017 appare finalmente adeguato all'ordine di grandezza raggiunto nei medesimi anni dagli enti in condizione di crisi finanziaria conclamata (dissesto e pre-dissesto);
- a differenza del precedente sistema parametrico, il nuovo presenta una maggiore capacità di individuare Comuni con gravi squilibri di bilancio anche al di fuori delle tre Regioni ad elevata deficitarietà e, inoltre, nelle fasce demografiche superiori ai 60.000 abitanti;
- i parametri costruiti con la metodologia sopra descritta presentano, diversamente da alcuni di quelli sostituiti, il non trascurabile pregio della semplicità, ovvero sembrano suscettibili di essere agevolmente compresi anche al di fuori della cerchia degli operatori finanziari

L'UTI Sile e Meduna nell'anno 2020 ha rispettato i limiti di deficitarietà per tutti i nuovi parametri:

DESCRIZIONE	DEFICITARIO SE	VALORE RENDICONTO 2020
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	>48%	33,79
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<22%	////// (5,88)
Anticipazioni chiuse solo contabilmente		FATTISPECIE ASSENTE
Sostenibilità debiti finanziari	>16%	FATTISPECIE ASSENTE
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	>1,20%	FATTISPECIE ASSENTE

Debiti riconosciuti e finanziati	>1%	FATTISPECIE ASSENTE
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	>0,60%	FATTISPECIE ASSENTE
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	<47%	78,53

L'unica eccezione è il parametro che misura l'Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, che ovviamente l'UTI non può rispettare in quanto non possiede entrate proprie se non in misura molto limitata.

Per un approfondimento del nuovo sistema parametrico che è stato proposto si rimanda alla lettura integrale sia dell'atto di indirizzo che del D.M. reperibili ai link sotto elencati.

<http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/atto-dindirizo-parametri-di-deficitarieta-approvato-20-febbraio-2018>.

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-28-dicembre-2018>

RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA

La fattispecie non è presente.

DICHIARAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI E INSUSSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE.

Sono state acquisite da parte di tutti i responsabili della struttura comunale le dichiarazioni in merito:

- il mantenimento a residuo delle spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate che risultano esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- all'insussistenza, alla data del 31/12/2020, di debiti fuori bilancio non riconosciuti e di passività pregresse.

MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In considerazione dell'assenza di entrate tributarie e dell'esiguità e della fattispecie di entrate extra tributarie presenti nel 2020, non si sono realizzati i presupposti per attivare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE

L'art.227, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 prevede che al rendiconto della gestione siano allegati l'elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. In ottemperanza a quanto sopra si precisa che l'indirizzo di pubblicazione è:

<http://sile.comunitafvg.it/> (sito web istituzionale dell'Ente).

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Costituisce allegato al rendiconto anche la deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri (articolo 193, comma 2, del Dlgs 267/2000). Si precisa che per l'anno 2020 tale deliberazione è stata la n.21 del 23/07/2020 ed è reperibile nell'apposita sezione del sito web dell'Ente (<http://www.silemeduna.utifvg.it/index.php?id=4970>)-

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILITÀ)

Si ricorda che l'Unione non era soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica fino al 2024 come previsto dall'art.9, comma 18 della L.R. 44/2017 che ha modificato le disposizioni della L.R. 18/2015 e pertanto non è necessario predisporre il relativo allegato al rendiconto.

Solo per completezza di informazione e viste le profonde modifiche introdotte dal 2019, si riporta una breve sintesi delle norme che hanno regolato l'istituto.

Come noto, dall'esercizio 2019 era stata semplificata in maniera sostanziale la modalità con cui gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

I commi da 819 a 827 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), hanno definitivamente sancito i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

Le norme presenti in tali commi stabiliscono il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n.18/2015.

Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti fondamentali che emergono dalla legge di Bilancio dello Stato dall'anno 2019 e quindi validi anche per il 2020:

IL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA: dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata legge n. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. n. 118/2011 (sull'armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "...in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo..." desunto "...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: conseguentemente, gli enti locali possono ora utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa sia il risultato di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 (in merito si ricordano anche le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 33 della legge regionale 09 agosto 2018, n. 20, relativi all'avanzo di amministrazione);

MONITORAGGI E CERTIFICAZIONE: dal 2019 non si applicano più le disposizioni contenute nelle leggi di bilancio statale per gli anni 2017 e 2018, che riguardano la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica ed agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggi e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

SISTEMA SANZIONATORIO: la legge di Bilancio 2019 ha sancito anche il superamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Rimangono, invece, confermati, per gli Enti Locali della regione Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi di finanza pubblica contenuti negli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015 concernenti la riduzione del debito residuo (“gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie”) ed il contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013.

A puro titolo informativo si ricorda che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo”) ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Anche in questo caso va precisato che la Comunità, ai sensi dell'art.9, comma 2, della L.R. 25/2020, sarà soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica solo a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEDRON MASSIMO

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 25/05/2021 13:05:57

IMPRONTA: 119BDE290E285A986661C1D615640B58C1B9CEA5F025B0EC9124DB77ED40688F
C1B9CEA5F025B0EC9124DB77ED40688FFE2FF0B2D532541D9FEDA5287B4D7573
FE2FF0B2D532541D9FEDA5287B4D75735A95582B7F1E54B18E719FEC373DA2E5
5A95582B7F1E54B18E719FEC373DA2E59FCC7FE69FEAC4714B6CDB2EC958AA11

NOME: PUTTO MARCO

CODICE FISCALE: PTTMRC77T24I403B

DATA FIRMA: 25/05/2021 15:12:18

IMPRONTA: 76CA8FC81644A0A7FDDDD0176DDF758E676E42A46AEA9943DDAAF62EBCC19F6F
676E42A46AEA9943DDAAF62EBCC19F6FCDC93EBCDB8EF00D8118E4EFAA7A7549
CDC93EBCDB8EF00D8118E4EFAA7A754970534316DEA305FF07E4C8719F4B21D9
70534316DEA305FF07E4C8719F4B21D90BB4B8E2E9872B713CAB694D2F591B9C

NOME: BOTTERI FABIOLA

CODICE FISCALE: BTTFBL59P63L4240

DATA FIRMA: 25/05/2021 15:15:32

IMPRONTA: 29164439025D6AA85626476C76D28D4E7627D17F0BC9FF7E86E7A5705601BFCE
7627D17F0BC9FF7E86E7A5705601BFCE7C7336C43CE1960A9256BE32B17CEF2A
7C7336C43CE1960A9256BE32B17CEF2AE3C85687BB774AC2D01563B00D019E6F
E3C85687BB774AC2D01563B00D019E6FE47DC235E06AF5629DB9B089C34EB292